

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI E DIRITTI
in caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



17711/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Fabrizio FORTE Presidente
- dott. Giacinto BISOGNI Consigliere
- dott. Maria ACIERNO Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere
- dott. Loredana NAZZICONE Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: dichiara
l'invalidità dello statuto
di adottabilità

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

MS e SM, elettivamente domiciliati in Roma, alla via V. Tangorra n. 12, presso l'avv. FRANCESCO CATRICALA', dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:

RICORRENTI

M e MG, elettivamente domiciliati in Roma, alla via V. Tangorra n. 12, presso l'avv. FRANCESCO CATRICALA', dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

RICORRENTI

MP e FG, elettivamente domiciliati in Roma, alla via V. Tangorra n. 12, presso l'avv. FRANCESCO CATRICALA', dal quale

J

695
2015



sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTI

contro

F avv. MC , in qualità di curatrice speciale dei minori
 MB e MA , elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Ripetta n. 151, presso l'avv. ERMINIA DELCOGLIANO, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce ai controricorsi

CONTRORICORRENTE

e

SINDACO DI ROMA, in qualità di tutore provvisorio dei minori MB
 e MA , PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

INTIMATI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5970/13, pubblicata il 7 novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Catricalà per i ricorrenti e l'avv. Delcogliano per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca CERONI, la quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 7 novembre 2013, la Corte d'Appello di Roma ha ri-



gettato i gravami interposti da SM e MS, GM e GM, PM e GF, avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2013, con cui il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori B ed AM, figli dei primi due appellanti.

Premesso che il procedimento era stato avviato a seguito di un controllo eseguito dalle Forze dell'ordine presso l'abitazione del M e della S, nel corso del quale era stato rinvenuto un ambiente assolutamente inadeguato per i minori, in quanto caratterizzato da disordine, sporcizia e degrado, e precisato inoltre che dalle indagini effettuate era risultato che i genitori, entrambi tossicodipendenti e più volte condannati per detenzione illecita di stupefacenti, erano seguiti dal SERT ma non avevano mai affrontato un percorso di disintossicazione, la Corte ha rilevato che i minori, ospitati presso una struttura protetta, al momento del ricovero erano apparsi poco curati sotto il profilo igienico-sanitario ed abituati ad un'alimentazione inadeguata, nonché in possesso di un'insufficiente preparazione scolastica. Gli incontri con i genitori, inizialmente caratterizzati da una scarsa collaborazione di questi ultimi e da un atteggiamento freddo e distaccato dei minori, si erano successivamente svolti in un clima più collaborativo, avendo i genitori aderito ad un percorso terapeutico presso il SERT e provveduto anche a riordinare la casa. La S, in possesso del diploma magistrale e dedita ad attività d'insegnamento privato e pulizia, aveva manifestato un io ipertrofico che la portava ad evidenziare i propri lati positivi, senza considerare in modo critico gli aspetti disfunzionali che avevano segnato la sua vita, in tal modo dimostrando una scarsa consapevolezza della sua fragilità e dei suoi limiti personali e genitoriali. Il M, dedito a lavori edili e saltuariamente occupato, aveva invece rivelato una



certa consapevolezza, accompagnata però dalla tendenza a spostare i termini del problema attraverso la scissione degli aspetti relativi alla genitorialità da quelli riguardanti l'uso delle droghe e la presenza dei minori.

Alla luce di tali risultanze, la Corte ha ritenuto la causa sufficientemente istruita, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla situazione psicologica e di vita dei minori e del loro nucleo familiare, che era stata approfonditamente monitorata attraverso il coinvolgimento degli operatori professionali competenti. Ha confermato il giudizio d'incapacità genitoriale espresso dal Tribunale sulla base delle relazioni acquisite, dalle quali erano emerse le tipiche criticità conseguenti allo stato di tossicodipendenza dei genitori, consistenti in un'alterata percezione di sé e della realtà con gravissime ricadute sull'idoneità all'accudimento ed alla crescita equilibrata dei figli, aggravata dall'alleanza di coppia, e un'interpretazione dei bisogni dei bambini legata essenzialmente all'alimentazione ed alla vigilanza sulle condizioni di salute, senza considerazione per la cura e la pulizia degli ambienti, funzionale anche alla prevenzione d'incidenti domestici, e senza un congruo apprezzamento della necessità di condivisione del tempo. Precisato che tali lacune non potevano ritenersi compensate dalla motivazione genitoriale astrattamente palesata dai genitori e dal legame affettivo comunque riscontrato con i minori, la Corte ha escluso la sussistenza di elementi idonei a consentire una prognosi favorevole del percorso intrapreso dai genitori per il recupero della capacità genitoriale, in tempi compatibili con la salvaguardia del benessere dei minori e la prevenzione di possibili ulteriori pregiudizi al loro equilibrio, osservando che gli stessi operatori del SERT non erano stati in grado di formulare previsioni al riguardo.

La Corte ha ritenuto altresì condivisibile la valutazione espressa dal Tribuna-



le in ordine all'insussistenza di altre figure familiari idonee a costituire un solido riferimento per i minori, osservando che i parenti intervenuti nel giudizio avevano riferito di non essersi neppure accorti della gravità delle condizioni dei coniugi **M** e **S**, nonostante la conoscenza del loro stato di tossicodipendenza, e soprattutto di non aver riscontrato lo stato di disagio dei figli. L'unico parente con cui questi ultimi avevano un rapporto affettivo era la nonna paterna, che in occasione degli incontri aveva però manifestato una certa passività, verosimilmente dovuta anche alla sua età avanzata, che escludeva la possibilità di ravvisarvi una valida risorsa familiare alternativa alla famiglia di origine.

Sulla base di tali elementi, la Corte ha concluso che l'inidoneità dei genitori a fornire ai figli un'offerta educativa adeguata dal punto di vista comportamentale ed affettivo, unita all'impraticabilità di soluzioni parentali, comportava una situazione di grave carenza di cure materiali e morali tale da pregiudicare in modo grave e non transitorio lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico dei minori, e quindi da integrarne lo stato di abbandono, quale presupposto legittimante la pronuncia dello stato di adottabilità.

3. — Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione **SM** e **MS**, per cinque motivi, **GM** e **GM** per due motivi, e **PM** e **GF**, anch'essi per due motivi. Ha resistito con controricorso l'avv. **MCF**, in qualità di curatrice speciale dei minori. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che i ricorsi, proposti separatamente ma notificati nelle medesime date, sono stati iscritti a ruolo congiuntamente e discussi nella medesima udienza, in tal modo realizzandosi una trattazione unitaria, indi

g



pendentemente dall'adozione di un espresso provvedimento di riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

2. — Con il primo motivo d'impugnazione, **SM** e **MS** ranza denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostenendo che, nel dichiarare lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere residuale del ricorso all'adozione e della necessaria gradualità degli strumenti d'intervento, omettendo di prendere in considerazione interventi di supporto ai genitori ed ai minori, volti a salvaguardare l'interesse di questi ultimi a rimanere nella propria famiglia di origine. A fondamento della propria decisione, la Corte di merito si è limitata a richiamare la relazione del responsabile della struttura protetta presso cui erano stati collocati i minori, evidenziando lo stato di degrado in cui versava l'abitazione familiare al momento dell'intervento delle Forze dell'ordine, le carenze alimentari dei minori ed i risultati delle visite mediche effettuate, senza considerare che il predetto disordine era stato determinato dalla perquisizione cui l'immobile era stato sottoposto, gli esami clinici erano stati eseguiti a qualche mese di distanza dal ricovero dei minori, ed il disagio psicologico dagli stessi manifestato era dovuto alla difficoltà di adattamento al nuovo ambiente di vita. La sentenza impugnata non ha considerato che la situazione accertata non aveva compromesso in modo irreversibile ed irreparabile la crescita dei minori, avendo omesso di valutare gli elementi favorevoli al loro corretto sviluppo, e segnatamente la regolare frequentazione della scuola, lo svolgimento di attività extrascolastiche, la periodica sottoposizione a visita pediatrica e l'avvenuta effettuazione delle prescritte vaccinazioni.

3. — Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa ap-



plicazione degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, osservando che, nel dichiarare lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della disponibilità da loro manifestata ad ovviare alle loro mancanze. La Corte di merito non ha considerato che essi avevano sempre partecipato agli incontri programmati con i figli, manifestando attenzione ed affetto nei confronti degli stessi, sottoponendosi ai colloqui con gli psicologi ed intraprendendo il percorso terapeutico e riabilitativo da questi ultimi consigliato, tanto da riuscire ad affrancarsi dall'uso di sostanze stupefacenti. Essa ha ommesso di valutare quanto da ultimo riferito dall'assistente sociale, il quale aveva dato atto dell'impegno da loro concretamente dimostrato nel recupero della capacità genitoriale, dichiarando in particolare che la casa coniugale era stata ripulita ed ordinata, ed era pertanto pronta ad accogliere nuovamente i minori.

4. — Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, nonché la nullità della sentenza impugnata e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata ha trascurato l'esito positivo del percorso riabilitativo da loro intrapreso, non avendo tenuto conto della relazione depositata dall'assistente sociale e delle istanze istruttorie avanzate dai difensori, ma essendosi affidata alle risultanze gravemente lacunose degli accertamenti compiuti dagli operatori sociali, ed avendo ommesso di prendere in considerazione gli strumenti di sostegno cui avrebbe potuto farsi ricorso per integrare le risorse genitoriali di essi ricorrenti.

5. — Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184 del 1983 e degli artt. 29, 30 e 31 Cost., rilevando che, nel valutare le possibilità di recupero della capacità genitoriale, la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare astrattamente l'incompatibilità dei relativi tempi con le



esigenze dei minori, senza prendere in esame le proposte formulate dall'assistente sociale e dalla loro difesa, che prevedevano il rinvio della predetta valutazione all'esito dell'attivazione di misure di sostegno psicologico volte al recupero della genitorialità.

6. — Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'escludere la possibilità di formulare una prognosi di recupero della capacità genitoriale, la Corte di merito ha fondato il proprio apprezzamento sulla relazione degli operatori del SERT, che non riguardava il predetto profilo, ma la riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza, non incompatibile con il corretto esercizio della capacità genitoriale.

7. — I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha affatto trascurato gli elementi indicati dai ricorrenti, essendo pervenuta alla predetta decisione sulla base di un'approfondita disamina della situazione di disagio familiare in cui versavano i minori e delle possibilità di recupero della capacità genitoriale da parte del M e della S, sia attraverso gli interventi di sostegno attivati dai Servizi sociali che mediante il percorso riabilitativo intrapreso dai ricorrenti, i cui risultati, ancora incerti, hanno indotto la Corte di merito ad esprimere una prognosi sfavorevole in ordine alla possibilità di ristabilire un adeguato rapporto genitoriale in tempi compatibili con le più immediate esigenze di cura ed assistenza dei minori, in tal modo giustificando la dichiarazione dello stato di adottabilità, quale *extrema ratio* per porre rimedio ad uno stato di fatto altrimenti pregiudizievole per il loro corretto sviluppo psicofisico.

9



Tale apprezzamento non contrasta in alcun modo con il diritto dei minori a crescere ed essere educati nell'ambito della loro famiglia di origine, il cui carattere prioritario, solennemente riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, e garantito attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare, non esclude la configurabilità dello stato di abbandono, nel caso in cui, come nella specie, il genitore, nonostante l'attaccamento dimostrato verso il figlio e la collaborazione prestata all'azione di sostegno dei servizi sociali, non abbia raggiunto l'autonomia necessaria nell'assistenza e nell'educazione del minore, e risulti comunque impossibile formulare previsioni in ordine al tempo ragionevolmente occorrente per ristabilire un adeguato contesto familiare (cfr. Cass., Sez. I, 20 gennaio 2015, n. 881; 29 marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1837). Questa Corte ha d'altronde chiarito ormai da tempo che la situazione di abbandono che legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità non implica necessariamente un rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale a tal fine necessaria (cfr. Cass., Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1838; 7 febbraio 2002, n. 1674): il provvedimento in questione non ha infatti alcuna connotazione sanzionatoria nei confronti dei genitori, ma è adottato nell'esclusivo interesse del minore, in considerazione dell'inidoneità della famiglia naturale ad assicurarne il normale sviluppo psicofisico, sicchè non risultano sufficienti ad evitarlo un'evoluzione in senso positivo della situazione esistenziale dei genitori ed il proposito di riparare alle precedenti mancanze da loro astrattamente manifestato, occorrendo

9



piuttosto che il giudice proceda ad una specifica valutazione dei progetti educativi da loro formulati e del modo in cui essi intendono realizzarli (cfr. Cass., Sez. I, 10 giugno 2011, n. 12730; 24 febbraio 2010, n. 4545; 17 luglio 2009, n. 16795).

Non meritano pertanto censura le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, la quale, pur dando atto del legame affettivo riscontrato tra i minori ed i ricorrenti e della motivazione genitoriale manifestata da questi ultimi, nonché della disponibilità da loro dimostrata a seguire il percorso di riabilitazione delineato dal SERT, ha ritenuto inevitabile la dichiarazione dello stato di adottabilità, sottolineando le criticità psicologiche e comportamentali collegate allo stato di tossicodipendenza del M e della S e gli effetti deleteri dalle stesse prodotti sulla capacità genitoriale, icasticamente definita solo idealmente posseduta, avuto riguardo alle gravi lacune emerse sul piano della comprensione dei bisogni morali e materiali dei figli, prima ancora che sulla capacità di darvi congruo soddisfacimento.

7.1. — Sotto un diverso profilo, lo stesso tenore delle censure sollevate dai ricorrenti risulta sufficiente ad escludere che il predetto apprezzamento possa considerarsi inficiato dalla mancata attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità prescritti dalla legge, avendo essi riconosciuto espressamente di aver partecipato agli incontri programmati con i figli, di essersi sottoposti a colloqui con gli psicologi e di aver intrapreso un percorso terapeutico e riabilitativo che li ha condotti ad affrancarsi dalla tossicodipendenza; come si evince dalla sentenza impugnata, l'attività di supporto svolta dalla struttura protetta presso la quale sono stati ricoverati i minori e dal SERT ha d'altronde costituito soltanto una parte delle misure adottate per evitare la dichiarazione dello stato di abbandono, essendosi proceduto, nel corso di entrambi i gradi del giudizio, ad un costante ed approfondito

g



monitoraggio della situazione psicologica e di vita dei minori e del nucleo familiare, che, pur avendo puntualmente registrato i progressi compiuti dai ricorrenti, ha confermato la loro fragilità caratteriale e comportamentale, che ha reso impossibile una prognosi favorevole in ordine ad un prossimo recupero della capacità genitoriale. Se è vero, pertanto, che, come sostiene la difesa dei ricorrenti, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma anche e soprattutto quello di concorrere alla rimozione delle stesse, ove possibile, attraverso i necessari interventi di sostegno ed aiuto, è anche vero però che ove, come nella specie, gli effetti di tali misure tardino a manifestarsi, per mancanza della doverosa collaborazione da parte degl'interessati o per altre circostanze ostative indipendenti dalla loro volontà, la prevalente esigenza di evitare che l'interesse del minore resti esposto ad un più grave pregiudizio rende inevitabile la rescissione dei legami con la famiglia di origine (cfr. Cass., Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6137; 29 marzo 2011, n. 7115).

8. — Con il primo motivo del loro ricorso, **GM** e **GM**, rispettivamente nonna paterna e zio dei minori, lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, affermando che, nel dichiarare lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della loro disponibilità ad ovviarvi, non avendo considerato che a seguito del ricovero presso la struttura protetta essi avevano manifestato la disponibilità a prendersi cura dei minori, successivamente ribadita anche in udienza, ed avevano regolarmente partecipato agli incontri programmati, mantenendo significativi rapporti con i minori. Aggiungono che la Corte di merito ha omesso di prendere in esame la relazione dell'assistente sociale, che aveva individuato proprio in essi ricorrenti le figure familiari

g



più adatte per l'affidamento dei minori, ravvisando nello zio paterno un'eventuale figura di riferimento e confermando anche l'adeguatezza della loro abitazione.

9. — Le predette censure vanno esaminate congiuntamente a quelle di cui al primo motivo del ricorso proposto da **PM** e **GF**, anch'essi zii dei minori, i quali deducono a loro volta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata considerazione della loro disponibilità ad avviare allo stato di abbandono, assumendo di aver chiesto l'affidamento dei minori fin dal giudizio di primo grado, e precisando di aver dichiarato di poter mettere a disposizione degli stessi una camera nella loro abitazione, nonché di aver dimostrato di aver mantenuto rapporti significativi con i bambini. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito, oltre ad essersi immotivatamente discostata dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'affidamento, devono essere privilegiati coloro che sono legati ai minori da rapporti di sangue, ha omesso di valutare la relazione dell'assistente sociale, che aveva riconosciuto la loro idoneità a prendersi cura dei minori.

10. — Unitamente alle predette censure, devono essere esaminate anche quelle di cui al secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cui la **M** ed il **M** e la **M** ed il **F** denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 e la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'addebitare anche a loro lo stato di abbandono, la sentenza impugnata non ha considerato che tale situazione presuppone l'inadempimento degli obblighi di educazione, istruzione e mantenimento, che gli artt. 143 e 147 cod. civ. pongono esclusivamente a carico dei genitori, mentre i parenti sono tenuti a provvedere all'assistenza morale e materiale dei mi-



nori soltanto quanto questi ultimi siano privi dei genitori o gli stessi siano stati privati della potestà sui figli.

Aggiungono la M ed il M che, nell'escludere l'idoneità della nonna paterna all'affidamento dei minori, in considerazione dell'età avanzata, la Corte di merito non ha poi tenuto conto dell'evoluzione naturale e dei progressi della scienza medica, che, comportando un prolungamento delle aspettative di vita, escludono la possibilità di ravvisare nel predetto elemento una causa ostativa.

La M ed il F sostengono invece che la Corte di merito ha ommesso di valutare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che negli anni precedenti essi ricorrenti avevano dovuto occuparsi dei gravi problemi di salute del F, il cui avvenuto superamento avrebbe consentito loro di prendersi adeguatamente cura dei minori.

11. — I predetti motivi sono infondati.

Com'è noto, l'accertamento dello stato di abbandono, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, richiede la valutazione del comportamento non solo dei genitori, ai quali l'art. 148 cod. civ. impone espressamente l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, ma anche dei parenti entro il quarto grado, tenuti a prestare assistenza ai minori e ad adempiere agli obblighi educativi, in sostituzione dei genitori e qualora gli stessi non vi provvedano, in virtù di un principio di carattere generale emergente dalla stessa legge n. 184 cit. Quest'ultima, infatti, fa più volte riferimento ai predetti parenti, escludendoli dall'obbligo della segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nel caso in cui accolgano nella propria abitazione il minore per un periodo superiore a sei mesi (art. 9), prevedendone la convocazione nel procedimento in esame ed attribuendo al presidente del tribunale per i minorenni il potere d'impartire loro prescrizioni

g



idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore (artt. 12 e 13), nonché imponendo la dichiarazione dello stato di adottabilità nel caso in cui, oltre ai genitori, non si siano presentati tali parenti, oppure l'audizione dei medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non disponibilità ad ovviarvi (art. 15) (cfr. Cass., Sez. I, 17 luglio 2009, n. 16796). In ogni caso, la sussistenza dello stato di abbandono può essere esclusa soltanto a condizione che tali parenti prestino concretamente ed attivamente assistenza ai minori, non risultando sufficiente, da parte loro, una semplice dichiarazione di dissenso rispetto al comportamento tenuto dai genitori, o magari la segnalazione dell'abbandono, e neppure la mera dichiarazione di disponibilità ad adempiere gli obblighi educativi in sostituzione dei genitori, ma occorrendo che la predetta disponibilità sia suffragata da elementi obiettivi tali da renderla credibile, ed in particolare dall'accertamento, per il passato, di rapporti significativi tra i parenti ed i minori (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 24 giugno 2013, n. 15755; Cass., Sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2102; 11 agosto 2009, n. 18219).

L'esistenza di siffatti rapporti è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata in virtù delle dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti, i quali, pur avendo riconosciuto di essere stati a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del M e della S, avevano riferito di non essersi accorti né della gravità delle loro condizioni né dello stato di disagio psicofisico dei minori, avendoli incontrati presso l'abitazione della nonna paterna ed avendo frequentato solo pochissime volte la casa familiare. La Corte di merito ha dato altresì atto dello scarso interesse manifestato dalla M e dal F per la situazione dei loro congiunti, rilevando che gli stessi, asseritamente occupati da altri problemi, non si erano mai attivati per esercitare un controllo più stringente sulle abitudini di vita della famiglia



o per offrire alla stessa un sostegno non meramente economico, anche al fine di responsabilizzare i genitori in ordine alla necessità di un radicale mutamento di vita che consentisse loro di provvedere adeguatamente alla cura dei figli. Quanto alla nonna paterna, la sentenza impugnata, nell'escludere la sua capacità di porsi quale punto di riferimento per la crescita e l'educazione dei minori, non si è limitata a sottolinearne l'età avanzata, nella quale ha ravvisato soltanto una plausibile giustificazione della passività manifestata in occasione degl'incontri con i nipoti, ma ne ha specificamente segnalato il mancato intervento a tutela dei minori in epoca anteriore all'apertura del procedimento, quale sintomo evidente dell'impossibilità di ravvisare in lei una valida risorsa alternativa ai genitori.

Il predetto accertamento non si pone in contrasto con il fatto del quale i ricorrenti lamentano l'omesso esame, ovverosia con l'intervenuta modificazione della situazione esistenziale e familiare della M e del F, emergente dalla relazione dell'assistente sociale acquisita agli atti, che consentirebbe loro di dedicarsi finalmente alla cura ed all'assistenza dei nipoti: indipendentemente dalla considerazione che di tale mutamento non vi è traccia nelle dichiarazioni rese dai ricorrenti in primo grado e testualmente riportate nella sentenza impugnata, tale sopravvenuta disponibilità non può essere in alcun modo considerata decisiva, in quanto, non essendo in grado di sopperire all'assenza pregressa di rapporti significativi con i minori, non risulterebbe idonea ad orientare in senso diverso l'apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine all'incapacità dei parenti di provvedere alla crescita, all'educazione ed all'istruzione dei minori.

Non meritano pertanto censura le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, nella parte in cui ha ravvisato nella predetta manifestazione di disponibilità una dichiarazione puramente verbale, inidonea ad evitare la rescissione del vinco-

g



lo familiare, in quanto insufficiente a dimostrare l'esistenza di un ambiente domestico effettivamente capace di sopperire alle deficienze dei genitori, provvedendo alla soddisfazione delle molteplici esigenze connesse alla tenera età dei minori: tale decisione trova infatti conforto nel principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti nel caso in cui questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole; la predetta situazione, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, non viene meno per il solo fatto che il minore riceva le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, dovendosi accertare in tal caso se l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, e non potendosi in particolare prescindere, nella valutazione dell'idoneità dei predetti parenti, dalla considerazione della loro condotta pregressa (cfr. Cass., Sez. I, 16 luglio 2014, n. 16280; 10 agosto 2006, n. 18113).

12. — I ricorsi vanno pertanto rigettati.

La complessità e la delicatezza delle questioni trattate giustifica peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

9



Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore
[Signature]



Il Presidente
[Signature]

Depositato in Cancelleria
- 7 SET 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
[Signature]